

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18 DEL 23/11/2022
“Il Decreto Aiuti-Quater”

Argomento	Descrizione
<p>Decreto Aiuti quater: la mappa delle novità</p>	<p>Il decreto Aiuti quater prevede molte misure al fine di contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l'inflazione in continua crescita. Tra queste, la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui carburanti, l'estensione a 3.000 per i fringe benefit dei dipendenti non tassabili. Ma le novità non finiscono qui. Infatti, si riscrivono alcune regole del superbonus con l'abbassamento dal 2023 della percentuale della detrazione: dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.</p> <p>Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176), con tante novità per le imprese e i professionisti.</p> <p>Il decreto, in particolare, segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”, da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenute, come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre.</p> <p>Dall'altro, interviene su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni, come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata.</p> <p>Sintetizziamo le principali novità del decreto.</p>
<p>Bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non</p>	<p>L'art. 1 <i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</i>, per il mese di dicembre 2022 sostanzialmente estende anche al mese di dicembre quanto previsto dal dl 144/2022 per ottobre e novembre.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo in compensazione in F24 crediti maturati per l'ultimo trimestre 2022 è previsto fino al 30 giugno 2023.</p> <p>Nel dettaglio, il comma 1 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas previste per ottobre e novembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% relativamente al costo dell'energia elettrica per le imprese energivore; - 30% per il costo dell'energia delle imprese non energivore; - 40% per il gas delle imprese gasivore - 40% per le imprese non gasivore. <p>Inoltre il comma 3 dell'art 1 allunga il periodo di tempo a disposizione delle imprese per utilizzare in compensazione i crediti di imposta. Cio vale, tanto</p>

Argomento	Descrizione																																																		
	<p>per i crediti che matureranno sulle spese di dicembre 2022, quanto per quelli già previsti dal decreto 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre, e in particolare viene fissato al 30 giugno 2023 il termine entro il quale poter utilizzare. Il DL 144/2022 attualmente in vigore prevedeva un utilizzo entro il 31 marzo 2023.</p> <p>In merito alla cessione degli stessi crediti d'imposta il comma 4 dell'art 1 del DL Aiuti quater prevede che il cedente dovrà richiedere il visto di conformità ed effettuare la comunicazione telematica alle Entrate.</p> <p>Viene specificato che la modulistica per comunicare la cessione e i termini per effettuarla dovranno essere stabiliti da un nuovo provvedimento delle Entrate che aggiornerà quello già in vigore. L'utilizzo di tutti i crediti da parte del cessionario potrà avvenire entro il 30 giugno 2023.</p> <p>Infine, entro il 16 marzo 2023, le imprese che usufruiscono dei crediti d'imposta relativi al mese di dicembre 2022 devono trasmettere all'Agenzia, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate provvederà a stabilire contenuto e modalità di presentazione della comunicazione che sostituisce quella prevista per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 fissata al 16 febbraio 2023 dal comma 8 dell'articolo 1 del DI 144/2022, ora abrogato.</p> <p>Si riassume il prospetto crediti energie in vigore.</p> <p style="text-align: center;">Il valore dei crediti</p> <table border="1" data-bbox="454 1019 1380 1332"> <thead> <tr> <th>Soggetti beneficiari</th> <th>I trimestre 2022</th> <th>II trimestre 2022</th> <th>III trimestre 2022</th> <th>ottobre, novembre, dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprese* energivore</td> <td>20%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Imprese non ** energivore</td> <td>-</td> <td>15%</td> <td>15%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Imprese *** gasivore</td> <td>10%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Imprese non gasivore</td> <td>-</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Imprese (ex articolo 3 del Dm 21/12/2017) con consumo medio di energia di almeno 1GWh/anno e iscritte nell'elenco Csea (Cassa servizi energetici e ambientali);</i></p> <p><i>**Imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kw annui (4,5 kw per ottobre e novembre), diverse dalle imprese energivore;</i></p> <p><i>***Imprese con consumo medio di gas di almeno 94.582 Smc annui, nei settori ex decreto Mite 21/12/2021, che nel 1° trimestre 2022 hanno consumato almeno 23.645,5 Smc, al netto degli usi termoelettrici.</i></p> <p style="text-align: center;">Utilizzo dei crediti</p> <table border="1" data-bbox="494 1680 1340 2072"> <thead> <tr> <th>Beneficiari</th> <th>I trim 2022</th> <th>II trim 2022</th> <th>III trim 2022</th> <th>ottobre, novembre e dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imprese energivore</td> <td>6960</td> <td>6961</td> <td>6968</td> <td>6983</td> </tr> <tr> <td>Imprese non energivore</td> <td>-</td> <td>6963</td> <td>6970</td> <td>6985</td> </tr> <tr> <td>Imprese gasivore</td> <td>6966</td> <td>6962</td> <td>6969</td> <td>6984</td> </tr> <tr> <td>Imprese non gasivore</td> <td>-</td> <td>6964</td> <td>6971</td> <td>6986</td> </tr> </tbody> </table>	Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre, novembre, dicembre 2022	Imprese* energivore	20%	25%	25%	40%	Imprese non ** energivore	-	15%	15%	30%	Imprese *** gasivore	10%	25%	25%	40%	Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%	Beneficiari	I trim 2022	II trim 2022	III trim 2022	ottobre, novembre e dicembre 2022	Imprese energivore	6960	6961	6968	6983	Imprese non energivore	-	6963	6970	6985	Imprese gasivore	6966	6962	6969	6984	Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986
Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	ottobre, novembre, dicembre 2022																																															
Imprese* energivore	20%	25%	25%	40%																																															
Imprese non ** energivore	-	15%	15%	30%																																															
Imprese *** gasivore	10%	25%	25%	40%																																															
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%																																															
Beneficiari	I trim 2022	II trim 2022	III trim 2022	ottobre, novembre e dicembre 2022																																															
Imprese energivore	6960	6961	6968	6983																																															
Imprese non energivore	-	6963	6970	6985																																															
Imprese gasivore	6966	6962	6969	6984																																															
Imprese non gasivore	-	6964	6971	6986																																															

Argomento	Descrizione
	<p>*In relazione ai consumi relativi al mese di dicembre attualmente si attende conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate se potrà essere utilizzato lo stesso codice tributo di ottobre e novembre 2022, o se ne verrà istituito uno ad hoc.</p>
<p>Rateizzazione bollette per le imprese</p>	<p>Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).</p> <p>Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.</p> <p>È possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace; - chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace. <p>La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive.</p> <p>L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).</p> <p>Prevista, inoltre, l'estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).</p>
<p>Fringe benefit estesi a 3.000 euro</p>	<p>Previsto l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette (art. 3, comma 10).</p> <p>Il Decreto Aiuti-quater, all'art. 3, comma 10, interviene sull'art. 12, comma 1 del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) innalzando, con riferimento al periodo d'imposta 2022, da euro 600 a euro 3.000, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.</p>
<p>Prezzi dell'energia</p>	<p>Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l'abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas (art. 5).</p> <p>Inoltre, si modifica l'art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto</p>

Argomento	Descrizione
	dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
Bonus autotrasporto	<p>I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (art. 7).
Credito d'imposta per i registratori telematici	<p>Previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).</p> <p>Il credito d'imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).</p> <p>Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p>
Superbonus	<p>In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono le seguenti (art. 9):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025; - slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento; - per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente

Argomento	Descrizione
	<p>sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente. Se c'è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c'è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo; - stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico. Viene mantenuta l'agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025; - per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Nr. 1 allegati: Decreto Legge del 18 novembre 2022.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)